

REACH al lavoro

I potenziali benefici
per i lavoratori
della nuova politica europea
sulle sostanze chimiche

Tony Musu

Ricercatore ETUI-REHS, Dipartimento HESA

Indice

Premessa	pag. 3
Sommario	pag. 4
1. Le sostanze chimiche: due facce della stessa medaglia	pag. 6
2. Perché è necessaria una riforma?	pag. 12
3. Contenuti della proposta REACH	pag. 14
4. In quale misura REACH modificherà la legislazione vigente	pag. 17
5. Potenziali benefici di REACH per i lavoratori	pag. 22
6. REACH, a che punto è oggi?	pag. 28
7. Conclusioni	pag. 31
I sindacati europei chiedono una politica europea più ambiziosa sui prodotti chimici	pag. 32
Il contributo di For	pag. 36

Premessa

REACH ha suscitato numerose polemiche sin dall'adozione della prima bozza, avvenuta nel 2001, nel Libro Bianco sul futuro della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche. Nonostante vi sia un ampio consenso sulla necessità di un miglior controllo sulla sicurezza delle sostanze chimiche in circolazione nel mercato europeo e mondiale, alcune imprese, con l'appoggio dei loro governi, sostengono che l'applicazione di questa nuova legislazione provocherà un netto aumento dei costi dei prodotti chimici in Europa e, quindi, il ritiro dal mercato comunitario di un importante numero di sostanze con perdite massicce di posti di lavoro nei settori coinvolti.

Noi pensiamo invece, sulla base di esperienze nazionali, che i cambiamenti legislativi destinati a tutelare l'ambiente e la salute possono stimolare l'innovazione tecnologica, elemento essenziale della competitività, e che REACH costituirà un sistema comune per oltre 25 Paesi allo scopo di controllare e gestire i rischi connessi alle sostanze e ai preparati chimici immessi sul mercato.

Questo opuscolo vuole apportare nuovi elementi al dibattito su REACH a sostegno della necessità e dell'urgenza di detta riforma.

In questo opuscolo, l'Istituto di Ricerca, Educazione e Salute&Sicurezza del sindacato europeo (Etui-Rehs) ha scelto di mettere a fuoco i benefici derivanti dalla riforma legislativa REACH, in termini di salute e sicurezza, di milioni di lavoratori europei esposti quotidianamente a sostanze chimiche nei luoghi di lavoro.

Per comprendere meglio perché la riforma REACH rappresenti una reale opportunità per ridurre il numero di malattie professionali legate all'esposizione di sostanze nocive, in questa pubblicazione si esaminano dapprima le ragioni per cui è necessaria una riforma, quindi si descrivono i contenuti della riforma REACH e i cambiamenti che produrrà nella legislazione esistente. Infine si informa anche sullo stato di avanzamento del processo legislativo, nel Parlamento Europeo, e nel Consiglio, che dovrebbe portare all'adozione del Regolamento REACH.

Marc Sapir
Direttore di ETUI-REHS
Gennaio 2006

Sommario

I prodotti chimici sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Sono presenti in buona parte dei beni di consumo di uso più comune e presentano senza dubbio una serie di vantaggi di cui la nostra società, allo stato attuale, non saprebbe fare a meno. D'altro canto, purtroppo, si deve prendere atto che un buon numero degli stessi pone problemi in termini di salute e ambiente. Ciò è in parte la conseguenza dei limiti della attuale legislazione europea che ha permesso la commercializzazione di numerose sostanze chimiche senza sapere effettivamente quali possano essere i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

La proposta di riforma della legislazione europea sul commercio delle sostanze chimiche denominata REACH (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **C**hemicals) intende affrontare questo problema perseguendo due obiettivi principali: assicurare un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e rafforzare la posizione concorrenziale dell'industria europea.

“Enormi” sono le attese attorno a questa riforma per i lavoratori europei poiché essi pagano un pesante tributo alla produzione e all'utilizzo di agenti chimici nei luoghi di lavoro.

In effetti tra tutte le malattie professionali riconosciute annualmente in Europa, circa una su tre è dovuta all'esposizione a sostanze chimiche pericolose. A fianco della legislazione europea che regola la commercializzazione di sostanze chimiche, sono in vigore legislazioni specifiche per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi dovuti all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro.

L'attuazione di queste legislazioni è problematica, poco o parzialmente applicata, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Una delle ragioni principali è certamente la mancanza di dati sulle proprietà intrinseche e la sicurezza dei prodotti chimici. Senza questi dati non è possibile effettuare una corretta valutazione del rischio e mettere in atto le misure di controllo e prevenzione previste dalla legislazione sulla protezione dei lavoratori.

REACH avrà quindi un notevole impatto sull'efficacia della legislazione esistente sulla protezione dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose nei diversi settori di attività e sulla prevenzione dei rischi di malattie professionali:

- Fornendo le informazioni mancanti sulle proprietà delle sostanze chimiche e sul modo di controllare i rischi (specifici) al momento della loro utilizzazione;
- Migliorando la trasmissione di queste informazioni attraverso tutta la catena di produzione;
- Stimolando, attraverso “meccanismi” di procedure di autorizzazione e/o di restrizione, la sostituzione delle sostanze più pericolose con altre meno pericolose.

La Commissione Europea ha adottato la proposta di regolamento REACH nell'ottobre del 2003. Essa è stata sottoposta all'esame e all'approvazione preliminare del Parlamento Europeo e del Consiglio con una procedura di co-decisione. Questi organismi si dovrebbero pronunciare definitivamente nel corso del 2006. Il Regolamento REACH potrebbe quindi entrare in vigore nei 25 Paesi della UE nel corso del 2007. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non vi è necessità, infatti, di ulteriori atti di recepimento da parte degli Stati membri.

La sua operatività avverrebbe a partire dal 2008 per consentire all'Agenzia Europea, che REACH istituisce quale strumento di supporto e verifica, di essere adeguatamente strutturata e agli Stati membri di organizzarsi di conseguenza.

1. Le sostanze chimiche: due facce della stessa medaglia

Un importante contributo economico

La produzione mondiale di sostanze chimiche è passata da un milione di tonnellate nel 1930 a più di 400 milioni di tonnellate di oggi. Circa 100 mila diverse sostanze sono registrate sul mercato comunitario, delle quali 30 mila sono commercializzate in quantità superiori a 1 tonnellata/anno¹. Con circa 1/3 della produzione mondiale, l'industria chimica dell'Unione europea è la prima industria chimica mondiale con un giro d'affari stimato attorno ai 586 miliardi di euro, nell'anno 2004² per la UE-25. Con circa 31 mila imprese essa è altresì la terza industria manifatturiera d'Europa e impiega direttamente 1,9 milioni di lavoratori. La Germania è il più grande produttore europeo, seguito dalla Francia, l'Italia e il Regno Unito. Questi quattro Paesi rappresentano nell'insieme il 61% della produzione europea. La grande maggioranza delle imprese chimiche in Europa (96%) è costituita da PMI, ma più del 70% della produzione totale è assicurata da poche, influenti, imprese multinazionali (BASF, Bayer, Shell sono in testa alla classifica europea). Se è innegabile che le sostanze chimiche offrano vantaggi per la nostra società avanzata, di cui non possiamo più fare a meno (per esempio per la produzione alimentare, la farmaceutica, il tessile) e che costituiscono un fattore di prosperità economica sia in termini di scambi commerciali che di occupazione, è altrettanto importante considerare il rovescio della medaglia.

I lavoratori esposti alle sostanze chimiche

Milioni di lavoratori europei sono esposti quotidianamente a sostanze chimiche, non solo nel settore che le produce (l'industria chimica), ma anche nei settori a valle dove queste sostanze vengono utilizzate: industria delle costruzioni, della lavorazione del legno, settore automobilistico, tessile, dell'agricoltura, dell'informatica, dei servizi nel settore ambientale e della sanità,...

Se molti prodotti chimici utilizzati nei luoghi di lavoro sono assolutamente innocui, altri invece possono avere conseguenze nefaste per la salute dei lavoratori. Diverse centinaia di prodotti chimici sono schedati come causa di malattie professionali riconosciute della pelle o del sistema respiratorio³.

Nei sistemi di riconoscimento delle malattie professionali la mag-

¹ Tutti i volumi annuali di produzione o d'importazione citati nel testo s'intendono per produttore o importatore

² *Facts and Figures, The European chemical industry in a worldwide perspective*, Cefic, July 2005. Vedere: www.cefic.org/factsandfigures

³ *Work and Health in the European Union – a statistical portrait. Data 1994-2002*, Luxembourg, Eurostat 2004 vedere <http://europa.eu.int/comm.eurostat/Publications>.

gior parte di questi agenti chimici è stata definita in funzione del loro uso industriale (coloranti, vernici, cosmetici, isolanti, ecc.) e non in base alla loro struttura chimica.

I problemi alla salute che ne derivano sono da attribuire sia alla loro pericolosità intrinseca che ai livelli di esposizione dei lavoratori a tali prodotti, che riflette la modalità di utilizzazione nel luogo di lavoro e nei diversi comparti produttivi. Resta anche il fatto che numerosi prodotti chimici sono utilizzati sui luoghi di lavoro senza che se ne conoscano esattamente (o a volte troppo tardi) gli effetti potenziali sulla salute dei lavoratori ad essi esposti.

Il caso dei glicol eteri, solventi molto diffusi in tutta una serie di processi industriali e ai quali sono esposti milioni di lavoratori, è certamente emblematico di questo stato di cose (vedi riquadro seguente).

I glicol eteri: un altro disastro sanitario simile all'amianto?

I glicol eteri sono una famiglia di solventi costituita da circa 80 derivati. Noti fin dal 1930, il loro uso ha avuto un incremento notevole a partire dagli anni 60. Il mercato di questi prodotti ha avuto uno sviluppo notevole grazie alla loro caratteristica chimica specifica che ne consente la solubilità sia in acqua che nei più comuni solventi organici. Tale caratteristica consente a questi prodotti di veicolare in un sistema acquoso sostanze che non sarebbero compatibili (es. composti organici idrocarburici, lipofili...) e viceversa in un sistema organico.

I Glicol eteri sono presenti in tutti i prodotti cosiddetti "a base acquosa". I lavoratori di alcuni settori industriali (produzione di circuiti stampati, di vernici e inchiostri, attività di verniciatura nel settore automobilistico, aeronautico, delle costruzioni, nell'industria grafica...) risultano particolarmente esposti a questi solventi, ma essi sono presenti anche in numerosi prodotti di uso comune (colle, inchiostri, cosmetici, prodotti per pulizia, ecc.).

La tossicità dei glicol eteri è variabile. Quelli della serie P (derivati dal glicol propilenico) sono generalmente giudicati innocui, al contrario quelli della serie E (derivati dal glicoletilenico) possono essere molto tossici e produrre tumori, sterilità e malformazioni nel nascituro. Il primo allarme in proposito è stato lanciato nel 1982 dalla California. Nel 1990, la Svezia ha vietato l'uso di alcuni glicol eteri. Dal 1993, l'Unione europea ha classificato una decina di derivati di questa famiglia come tossici per la salute riproduttiva e ha vietato la commercializzazione di quattro di essi. Peraltro ne è ancora permesso l'uso industriale, sia pure con un'etichettatura che segnala: "può alterare la fertilità" e "rischi di danni per il feto durante la gravidanza".

Nel settembre 2003, per la prima volta, la giustizia francese ha riconosciuto, in una perizia medica, la responsabilità "diretta e certa" dei glicol eteri nella infertilità di un lavoratore esposto per più anni a questi solventi. Questi processi sono ancora rari in Europa ma più di 200 cause di questo tipo sono in corso negli Stati Uniti.

Poiché le patologie attribuite ai glicol eteri sono a effetto ritardato e il nesso tra esposizione professionale a queste sostanze e insorgenza di alcune malattie è sempre più oggetto di studio, è molto probabile che il numero di denunce di malattia professionale si moltiplicherà nei prossimi anni.

Il mercato europeo dei glicol-eteri rappresenta circa 400 mila tonnellate l'anno e la domanda mondiale cresce del 5%/anno. Solamente in Francia si stima che siano circa 1 milione i lavoratori esposti a glicol eteri (serie P ed E).

L'Etilenglicol n-butiletere, per esempio, è ancora utilizzato in modo massiccio nell'industria e nei prodotti di largo consumo nonostante sia classificato come cancerogeno nei topi.

L'esempio dei glicol eteri è emblematico dei difetti della attuale legislazione, che permette a sostanze chimiche, e i cui effetti non sono noti o sono stati sottostimati per lungo tempo (come è successo per l'amianto), di essere largamente utilizzate nei luoghi di lavoro e in prodotti di largo consumo.

Il sistema REACH dovrà porre rimedio a questa situazione provvedendo a fornire le informazioni mancanti e promuovendo la sostituzione dei derivati più pericolosi della serie E con quelli della serie P che hanno un'efficacia equivalente e sono più sicuri.

In base ai dati dell'inchiesta EODS di Eurostat, riferiti all'anno 2001, si può stimare che tra il 18 e il 30% dei casi di malattie professionali riconosciute in Europa siano attribuibili ad esposizione a prodotti chimici (vedi riquadro seguente).

⁴ *Esposizione professionale agli agenti cancerogeni nella UE 1990-1993*, Carex, archivio internazionale d'informazione sull'esposizione professionale agli agenti cancerogeni.

⁵ Kogevinas e al., *Estimation of the burden of occupational cancer in Europe*, studio finanziato dall'Europa contro il cancro (contract SOC 96-200742 05F202), 1998.

Il rischio chimico: principale causa di mortalità tra i lavoratori europei


Un gran numero di decessi viene attribuito all'esposizione a prodotti pericolosi. Sulla base di una inchiesta condotta nel 1998 dall'istituto finlandese per la salute e sicurezza sul lavoro, circa 32 milioni di lavoratori in ambito UE, cioè circa un quarto della popolazione attiva, risultano essere esposti ad agenti cancerogeni professionali in dosi considerate pericolose per la salute⁴ e si verificano annualmente tra le 35 mila e le 45 mila morti da tumore professionale⁵.

Le malattie professionali riconosciute in Europa nel 2001

Tra gli Stati membri della Comunità europea vigono procedure diverse in materia di riconoscimento di malattie professionali e di previdenza sociale. Nel quadro del progetto EODS (European Occupational Diseases Statistics), Eurostat ha raccolto, per l'anno di riferimento 2001, una serie di statistiche europee sui casi riconosciuti di malattie professionali. Fatto interessante è che il progetto ha consentito di disporre per la prima volta di dati armonizzati, comparabili e attendibili sui casi di malattie professionali riconosciute in 12 paesi membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna). Il numero di nuovi casi riconosciuti, per l'insieme delle malattie professionali riconosciute da tutti i sistemi nazionali, è di 31.945 per l'anno 2001. L'estrapolazione di questi dati in funzione del tasso della popolazione attiva consente di stimare, in 52.884, il numero dei casi nell'Europa a 15. Il tasso d'incidenza per 100 mila lavoratori è più elevato per i maschi (48) rispetto alle femmine (22).

Le tre malattie più frequenti sono i disturbi muscolo-scheletrici (35%), le malattie della pelle (14%) e quelle dell'apparato respiratorio (14%). Seguono i danni agli apparati sensoriali, principalmente l'ipoacusia da rumore (13%), le malattie del sistema nervoso (8%), i tumori (5%), le malattie infettive (1%), e altre (10%).

Lo studio EODS ci dice anche che oltre il 90% dei tumori riconosciuti di origine professionale sono dovuti all'esposizione a sostanze chimiche pericolose.



Si tratta principalmente di amianto (86%), ma anche di altre sostanze chimiche (4%) come le ammine aromatiche, il cromo, gli idrocarburi, i coloranti, ecc.

Sempre sulla base dei dati dello studio EODS, abbiamo stimato, per le altre categorie di malattie professionali riconosciute come potenzialmente collegate all'esposizione ad agenti chimici, quella parte di esse che può effettivamente essere attribuita a esposizione a prodotti chimici. Per quanto riguarda le malattie del sistema nervoso sono state individuate le encefalopatie tossiche (2%), collegate principalmente alla esposizione a solventi. Per le malattie professionali del sistema respiratorio abbiamo operato una distinzione (come si può fare per i tumori) tra quelle legate (53%) alla esposizione a polveri (amianto, silice)

Allo stato attuale nei Paesi della UE, i rischi chimici rappresentano una notevole causa di mortalità collegata alle condizioni di lavoro, assai più rilevante delle morti causate da incidenti sul lavoro.

La sottostima delle malattie professionali

E' necessario ricordare che, ovunque in Europa, molte patologie di origine professionale non sono registrate come tali da parte degli enti assicurativi competenti in materia. Il motivo principale è dovuto alla mancata denuncia da parte delle vittime non a conoscenza della presenza di sostanze pericolose e dei loro effetti potenziali nei luoghi di lavoro⁶. La dimensione del problema appare chiara quando si confrontano il numero di casi di malattia professionale della pelle e del sistema respiratorio, riconosciuti dalle autorità competenti, con quello risultante dalle denunce effettuate dai lavoratori quando rispondono a un questionario autosomministrato.

⁶ Inchiesta sulla sottodenuncia delle malattie professionali in Europa, Eurogip, dicembre 2002

Tabella 1 Valutazione delle malattie professionali collegate all'esposizione a prodotti chimici (%)

Tipologia di malattia professionale	Stima % di casi attribuibili a esposizione ad agenti chimici	Proporzione delle malattie professionali riconosciute	Stima della % di malattie professionali riconosciute attribuibili all'esposizione ad agenti chimici
Tumori	4 - 90* %	5 %	0,2 - 4,5* %
Malattie del sistema nervoso	2 %	8 %	0,2 %
Malattie dell'apparato respiratorio	36 - 89* %	14 %	5 - 12,5* %
Malattie della pelle	88 %	14 %	12,3 %
Totale			~18 à 30* %

* comprende le polveri

Fonte: dati estrapolati sulla base dei dati EODS, Eurostat 2004

e quelle legate (36%) ad altri agenti chimici (isocianati, solventi, pitture, ecc.).

Infine per le malattie della pelle abbiamo utilizzato la stima dell'88% risultata da uno studio commissionato dalla Commissione Europea sull'impatto di REACH sulla salute nei luoghi di lavoro. Combinando questi dati con quelli del grafico a pag. 8 si può stimare che circa il 30% dell'insieme delle malattie professionali riconosciute annualmente in Europa sia collegata all'esposizione ad agenti chimici (se si escludono le polveri chimiche, circa il 18%).

Sebbene non siano direttamente comparabili, si può tuttavia fare riferimento ai dati emersi nella Terza indagine della Fondazione Europea di Dublino sulle condizioni di lavoro in Europa, che indicano come il 23%

dei lavoratori europei dichiarino di respirare fumi e vapori nel luogo di lavoro e il 15% di manipolare prodotti chimici per almeno un quarto della loro giornata lavorativa.

Fonti :

- *Le malattie professionali in Europa nel 2001*, Statistiche in sintesi, popolazione e condizioni sociali, n. 15 Eurostat, 2004, vedere: <http://europa.eu.int/comm.eurostat/Publications>.
- *The impact of the new chemicals policy on health and the environment*, Final report, RPA and BRE Environment, juin 2003, commissionato dalla DG Environment della Commissione europea, vedere: <http://www.rpaltd.co.uk/tools/tools-fullreports.htm>.
- PAOLI, P., MERLLIÉ, D., *Troisième enquête européenne sur le conditions de travail 2000*, Dublin, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 2001. Vedere: <http://www.fr.eurofound.eu.int/publications/files/EF0121FR.pdf>.

Tabella 2 Confronto tra casi di malattia professionale riconosciuti e casi denunciati nell'Europa a 15

Tipologia di malattia professionale	Numero di casi auto denunciati tramite questionario	Numero di casi riconosciuti*
Malattie della pelle	200.000	8.000
Malattie dell'apparato respiratorio*	600.000	10.000

* compresi i tumori

Fonte: *Work and health in the UE. A statistical portrait*, Eurostat, 2004

Sulla base dei più recenti dati di Eurostat, 200 mila europei dichiarano di essere stati vittime negli ultimi 12 mesi di una malattia della pelle di origine professionale e 600 mila di una malattia dell'apparato respiratorio, mentre i casi riconosciuti dagli organismi assicurativi sono rispettivamente 25 e 60 volte inferiori. Il numero effettivo dei casi di malattia di origine professionale in Europa, dovuti all'esposizione a sostanze chimiche, è quindi certamente sottostimato.

La situazione è altrettanto preoccupante per i consumatori e l'ambiente

Durante gli ultimi decenni, migliaia di prodotti chimici, utilizzati per la produzione di numerosi prodotti di consumo abituale, sono stati commercializzati senza una benché minima valutazione del loro impatto potenziale sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Numerose pubblicazioni scientifiche dimostrano anche che l'incidenza di taluni tumori, delle allergie, di disturbi del sistema ormonale è in continua crescita, specialmente nell'area infantile⁷. Tutte queste malattie multi-fattoriali non possono con certezza essere imputate solamente al contatto con sostanze chimiche pericolose, ma sono stati accertati⁸ legami sempre più stretti tra queste patologie e l'esposizione ad agenti chimici.

Ricercatori svedesi hanno dimostrato che molecole sintetiche come i PBDEs (Pentabromodifenileteri) possono accumularsi nella catena alimentare fino a raggiungere il latte materno⁹. Queste molecole, tuttora utilizzate nell'industria tessile, elettronica e delle schiume poliuretatiche, per le loro proprietà di ritardanti di fiamma, possiedono struttura e proprietà tossicologiche simili a quelle dei PCBs (policlorobifenili) per lungo tempo utilizzati nelle apparecchiature elettriche prima di essere messi al bando, alla fine degli anni 70, allorché si scoprì che questi prodotti si accumulavano nell'ambiente ed erano tossici per l'uomo.

Secondo un rapporto pubblicato congiuntamente da WWF e Greenpeace, nel settembre 2005, già allo stadio fetale, i nascituri sono esposti, tramite la via uterina materna, a numerose sostanze tossiche industriali.

Possiamo dire che nei Paesi industrializzati ognuno di noi è contaminato da un cocktail variabile di sostanze chimiche persistenti e bioaccumulabili (vedi riquadro pag. 11). I lavoratori sono al tempo stesso consumatori e pertanto, a contatto con sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro, si cumulano l'esposizione professionale a quella ai prodotti d'uso quotidiano.

⁷ *Children's health and environment: a review of evidence*, WHO/EEA, 2002

⁸ *Strategia per una futura politica sugli agenti chimici*, Libro bianco, COM (2001)88 finale, Commissione europea, 27 febbraio 2001

⁹ NOREN K., MIERONYTÉ D., *Contaminants in Swedish human milk. Decreasing levels of organochlorine and increasing levels of organobromine compounds*, *Organohalogen Compounds* 35:1-4, 1998

¹⁰ *Toxiques en héritage. Des substances chimiques dangereuses dans le sang du cordon ombilical*, septembre 2005. Vedi: www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/toxique-en-heritage.pdf.

Tra i numerosi esempi conosciuti di sostanze chimiche di largo consumo, che possono alterare la salute e l'ambiente, dobbiamo citare l'amianto, notoriamente responsabile di tumori polmonari e di mesoteliomi, il benzene dei carburanti e del fumo di sigaretta che provoca leucemie, il nichel dei gioielli, che è l'allergene da contatto più comune, o ancora il DDT (diclorodifeniltricloroetano), il cui uso intensivo ha prodotto danni alla salute riprodotto nella fauna aviaria. Benché alcune di queste sostanze siano state messe del tutto al bando o sottoposte a severe limitazioni, ciò è avvenuto solamente dopo che il male era già stato fatto, dato che i loro effetti nefasti sono rimasti misconosciuti quando erano utilizzate in grandi quantità.

Un cocktail di prodotti chimici industriali nel sangue

A ottobre 2005, il fondo mondiale per la natura (WWF) ha pubblicato i risultati di un'indagine condotta allo scopo di individuare la presenza di prodotti chimici nel sangue dei cittadini europei.

L'effettuazione di analisi del sangue ha rivelato la presenza di 72 prodotti chimici pericolosi nel sangue dei componenti (nonne, madri e bambini) di 13 famiglie provenienti da 12 paesi UE. Nella generazione delle nonne è stato individuato il numero più elevato di prodotti (63). La giovane generazione risulta però contaminata da un maggior numero di prodotti chimici (59) rispetto a quella delle madri (49). Alcuni prodotti individuati nel sangue dei bambini mostravano inoltre una concentrazione più elevata rispetto a quella riscontrata nelle altre generazioni.

L'indagine ha confermato i risultati di precedenti indagini condotte sui membri del parlamento europeo, sui ministri dell'UE, su scienziati e su personaggi celebri. Nei campioni di sangue si è ricercata

la presenza di 107 diversi prodotti chimici: prodotti persistenti, bioaccumulanti o perturbatori ormonali, appartenenti a cinque principali gruppi di prodotti chimici. I risultati dimostrano che tutti i componenti delle famiglie sottoposte ad analisi sono contaminati da almeno 18 diversi prodotti chimici, in maggior parte presenti in beni di consumo ed uso giornalieri. Nuove sostanze utilizzate su larga scala, come i prodotti chimici perfluorati, i muschi sintetici o i ritardanti di fiamma bromurati, contenuti in beni di consumo entrati a far parte del nostro contesto quotidiano (computer, abbigliamento, cosmetici o apparecchi elettrici...) si riscontrano più frequentemente e a tassi più elevati nel sangue delle giovani generazioni. Al contrario, la generazione delle nonne è la più contaminata dai prodotti più vecchi e proibiti, come il DDT e i PCB.

Vedi: Generation X. Results of WWF's European Family Biomonitoring Survey, WWF Detox Campaign, ottobre 2005. <http://detox.panda.org>

La situazione preoccupa la società civile e le autorità. Durante il summit mondiale di Johannesburg nel 2002, sono stati assunti impegni da parte degli Stati affinché, entro il 2020, i prodotti chimici vengano utilizzati e prodotti in modo da minimizzare i loro effetti negativi sulla salute e sull'ambiente¹¹.

In Europa, oltre alla riforma della legislazione sulle sostanze chimiche (REACH), la Commissione ha anche proposto una strategia integrata (iniziativa SCALE)¹² in materia di salute e ambiente, che considera con particolare attenzione i bambini e altri gruppi vulnerabili della popolazione.

Nel maggio 2004, alla fine del simposio internazionale dell'UNESCO è stato proclamato l'Appello di Parigi¹³ con l'obiettivo di allertare la società sui rischi per la salute dell'inquinamento chimico.

¹¹ www.sommetjohannesburg.org

¹² *Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé*, Communication de la Commission européenne, COM(2003) 338 final, 11 juin 2003.

¹³ <http://appel.artac.info/appel.htm>

2. Perché è necessaria una riforma?

Appare oggi assai evidente che l'attuale legislazione comunitaria sugli agenti chimici non è sufficientemente incisiva e non è in grado di proteggere efficacemente la salute dei lavoratori, dei consumatori e l'ambiente. Si deve purtroppo constatare che oltre il 99% del volume totale delle sostanze attualmente in commercio non è stato oggetto di una approfondita valutazione dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente¹⁴ malgrado molti di questi prodotti siano presenti in ambienti di lavoro e nei beni di largo consumo quotidiano (prodotti di pulizia, cosmetici, vestiti, computer, ecc.).

Un primo motivo è che il sistema legislativo vigente, costituito da direttive e regolamenti, è complesso: vecchio più di 20 anni, opera una distinzione arbitraria tra sostanze chimiche "esistenti"¹⁵ e sostanze chimiche "nuove"¹⁶. Le circa 100 mila sostanze che erano sul mercato prima del 1981, chiamate "sostanze esistenti" possono essere utilizzate senza praticamente alcun test di sicurezza, mentre le "nuove sostanze" (messe sul mercato dopo il 1981), richiedono, a partire da un volume di produzione di 10 Kg/anno, un numero significativo di test prima di poter essere commercializzate. E' pertanto più facile (e meno costoso) per gli industriali continuare a utilizzare sostanze esistenti, poco o nulla testate, piuttosto che svilupparne di nuove. Le nuove sostanze immesse sul mercato dopo il 1981, che sono state dunque testate in modo approfondito, sono appena circa 3.700.

Oltretutto, con la legislazione attuale, solo i fabbricanti e gli importatori sono tenuti a fornire informazioni sulle sostanze chimiche che commercializzano. Tali obblighi non sussistono per gli utilizzatori a valle (per esempio i formulatori). Così risulta più difficile ottenere informazioni sull'utilizzazione delle sostanze e sull'esposizioni che ne derivano.

Un altro limite della legislazione attuale è l'inappropriata attribuzione di responsabilità. Infatti, per le sostanze chimiche esistenti prodotte in larghe quantità, il compito di valutarne i rischi non spetta alle imprese che le producono, le importano o le utilizzano, ma alle autorità pubbliche che, ove necessario, devono dare indicazioni al fine di ridurre i rischi. In tal modo, sebbene le autorità competenti dei diversi Stati si siano suddivise il lavoro, dal 1993 a oggi, solo 141 sostanze chimiche appartenenti a questa categoria sono state identificate per una valutazione dei rischi e

¹⁴ Commissione Europea, Libro bianco, op. citata

¹⁵ Soggette al Regolamento (CEE) 793/93 del Consiglio sulla valutazione e il controllo dei rischi derivanti da sostanze chimiche esistenti.

¹⁶ Soggette alla direttiva 67/548 CEE del Consiglio (e ai suoi successivi adeguamenti) che riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

per le raccomandazioni volte alla riduzione degli stessi.

Per le sostanze più pericolose, gli Stati membri possono anche accordarsi su limitazioni all'utilizzo o alla commercializzazione di tali prodotti. Questo sistema, avviato nel 1976 con una direttiva del Consiglio¹⁷, è anch'esso molto lento e solo qualche decina di sostanze – o alcune loro utilizzazioni – sono state messe al bando in Europa. In questo quadro, la commercializzazione e l'utilizzazione di manufatti contenenti amianto sono state proibite in Europa a partire dal 2005. Altre ben note restrizioni riguardano la totale messa al bando della commercializzazione dei PCBs o l'interdizione all'impiego di ftalati nei giocattoli, del mercurio e del piombo nelle apparecchiature elettroniche, ecc.

¹⁷ Direttiva 76/769 del Consiglio concernente le restrizioni alla commercializzazione e all'uso di sostanze e preparati pericolosi.

3. Contenuti della proposta REACH

Una riforma chiesta dall'industria chimica

Le crescenti preoccupazioni riguardo l'inefficacia della legislazione attuale per la tutela della salute non sono le uniche ragioni che hanno portato le autorità a studiare una riforma. Le industrie stesse, molto insoddisfatte del funzionamento del sistema legislativo vigente, hanno richiesto una riforma sulla commercializzazione delle sostanze chimiche.

Esse stimano infatti che la legislazione oggi in vigore sia troppo burocratica, troppo lenta e soprattutto che non favorisca l'innovazione, essenziale in un mercato estremamente competitivo come quello della chimica¹⁸. Per rispondere a queste richieste, e in seguito alla pubblicazione del Libro bianco sulla futura strategia europea per le sostanze chimiche, pubblicato nel 2001, la Commissione Europea ha adottato, il 29.10.2003, una proposta di regolamento che si dovrebbe applicare alle 30 mila sostanze chimiche prodotte o importate sul territorio della Unione europea in quantità superiore a una tonnellata all'anno. Questo progetto di legislazione denominato REACH (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorization of **C**hemicals)¹⁹ persegue principalmente due obiettivi:

- Assicurare un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente
- Garantire un efficace funzionamento del mercato interno e rafforzare la posizione concorrenziale dell'industria chimica europea.

Registrazione

Per poter essere fabbricate o importate nell'UE, le 30 mila sostanze coinvolte dovranno essere obbligatoriamente registrate presso una futura Agenzia europea delle sostanze chimiche sulla base di una tabella di marcia che vincolerà le aziende a farlo in 11 anni, partendo dalle sostanze i cui volumi di produzione superano le mille tonnellate/anno e da quelle classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la salute riproduttiva (CMR) - vedi tab. 3. A tal fine, il fabbricante o l'importatore di una sostanza sarà tenuto a fornire un dossier di registrazione contenente informazioni sull'identificazione della sostanza, sulle sue proprietà tossicologiche e sulla sua eco-tossicità, a segnalare le possibili utilizzazioni, a fornire una scheda con i dati sulla sicurezza per tutte le sostanze pericolose e a procedere, in alcuni casi, a una valutazione della sicurezza chimica²⁰, ad attuare e a raccomandare misure di riduzione del rischio.

¹⁸ <http://www.chemicalspolicyreview.org/frameglobal.asp?redirecturl=whydo.html>.

¹⁹ Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Testo disponibile sul sito: <http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm>.

Le sostanze trattate da altre normative, come i pesticidi, o quelle prodotte o importate in quantitativi inferiori a una tonnellata annua, non dovranno essere registrate.

Senza registrazione non sarà consentita né produzione né importazione

Gli utilizzatori a valle saranno anch'essi tenuti ad alcuni obblighi concernenti la valutazione della sicurezza chimica, a seconda che intendano o meno mantenere confidenziale l'utilizzazione che intendono fare della sostanza loro fornita. Se decidono di informarne il fabbricante, sarà quest'ultimo che provvederà alla valutazione della sicurezza chimica. In caso contrario, la responsabilità sarà in capo agli utilizzatori a valle.

La quantità di dati da fornire e il numero di test da realizzare per la registrazione saranno tanto maggiori quanto più rilevante sarà il volume annuale prodotto o importato. Le nuove sostanze notificate in base alla direttiva 67/548 CE saranno considerate come già registrate. I polimeri, alcuni intermedi e i prodotti destinati alla ricerca e sviluppo saranno esentati da registrazione, ma tali disposizioni potranno essere riviste dopo l'entrata in vigore della riforma. I fabbricanti saranno anch'essi incentivati ad associarsi e a condividere i dati di cui dispongono per evitare test ridondanti e ridurre gli oneri di registrazione.

Tabella 3

Tonnellate/anno	1 - 10 t	10 - 100 t	100 - 1.000 t	> 1.000 t
Stima del numero di prodotti chimici da registrare	20.000	4.600	2.800	2.600
Scadenza di registrazione dall'entrata in vigore di REACH	11 anni	11 anni	6 anni	3 anni*
Valutazione della sicurezza chimica	No	Sì	Sì	Sì

* Le sostanze classificate come CMRs prodotte o importate in quantità uguale o superiore a 1 tonnellata/anno devono essere registrate anch'esse entro i primi tre anni.

Valutazione

La valutazione serve a verificare le informazioni fornite dai fabbricanti o dagli importatori

La procedura di valutazione consentirà alle autorità competenti degli Stati membri dove risiede il fabbricante o l'importatore di esaminare alcuni loro dossiers di registrazione. Questa procedura permetterà anche di richiedere informazioni supplementari, ove necessario. Sono previsti due tipi di valutazione: una valutazione dei dossiers e una valutazione delle sostanze. La prima servirà a verificare la conformità dei dossiers di registrazione e a prevenire tests inutili sugli animali. La seconda metterà le autorità in grado di richiedere obbligatoriamente al fabbricante o all'importatore di acquisire e fornire informazioni supplementari nel caso di rischi potenziali per la salute dell'uomo e l'ambiente. La procedura di valutazione può eventualmente portare le autorità a concludere che alcune sostanze richiedono misure di restrizione o di autorizzazione.

Al fine di promuovere un approccio coerente, la futura Agenzia svilupperà delle linee guida per la definizione di un ordine di priorità per la valutazione delle sostanze. Queste saranno basate sui rischi e terranno conto delle informazioni disponibili su pericoli, volumi di produzione e potenziali esposizioni. E' anche prevista una procedura per risolvere gli eventuali disaccordi tra Stati membri che volessero valutare la stessa sostanza.

²⁰ Solo per le sostanze prodotte o importate in quantità superiori alle 10 tonnellate /anno. La valutazione della sicurezza chimica delle sostanze comprende (tra l'altro) una valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente.

Si dovrà richiedere un'autorizzazione per l'utilizzazione di ciascuna sostanza che desti preoccupazione

²¹ CMRs: cancerogeni, mutageni, tossici per la salute riproduttiva; PBTs: persistenti, bioaccumulabili e tossici; vPvBs: estremamente persistenti ed estremamente bioaccumulanti, sostanze tossiche che rischiano di accumularsi in maniera irreversibile nel corpo e nell'ambiente

Autorizzazione

L'utilizzazione delle sostanze estremamente problematiche (CMRs, PBTs, vPvBs²¹) sarà soggetta ad autorizzazione caso per caso. Per ottenere un'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare che i rischi connessi all'utilizzazione della sostanza in causa siano "adeguatamente controllati".

Se non fosse questo il caso, l'autorizzazione potrà nondimeno essere accordata se viene dimostrato che i rischi sono bilanciati da vantaggi socioeconomici e se non esiste una sostanza o una tecnologia sostitutiva adeguata. Le autorizzazioni saranno accordate per una durata determinata, coinvolgendo circa 1400 sostanze.

E' anche previsto un sistema di restrizioni, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di alcune sostanze pericolose potrebbero essere proibite o assoggettate a vincoli se la Commissione europea giudicasse "inaccettabili" i rischi per la salute dell'uomo o per l'ambiente.

Tabella 4
Sintesi del campo di applicazione delle diverse procedure previste da REACH

REACH	
• Registrazione - Rapporto sicurezza chimica	Tutte le sostanze ≥ 1 t/anno Tutte le sostanze ≥ 10 t/anno
• Autorizzazione	Tutte le sostanze particolarmente pericolose
• Restrizione	Tutte le sostanze
• Schede di sicurezza	Tutte le sostanze pericolose e tutti i preparati contenenti sostanze pericolose
→ Gli obblighi di autorizzazione e restrizione previsti da REACH, e quello di fornire una scheda di sicurezza, si applicano a prescindere dal volume di produzione.	

4. In quale misura REACH modificherà la legislazione vigente

La legislazione europea sulle sostanze pericolose può essere classificata in due categorie: quella riferita alla commercializzazione delle sostanze e quella relativa alla protezione dei lavoratori esposti a tali sostanze.

Le direttive europee che fissano le regole di commercializzazione delle sostanze pericolose impongono un'armonizzazione totale delle legislazioni nazionali (articoli 94 e 95 del trattato CE), mentre quelle che regolano la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno lo scopo di realizzare un'armonizzazione minima fra legislazioni dei diversi Stati membri (art. 137 del trattato CE).

Ciò significa che nel primo caso gli Stati membri non possono, per principio, imporre ulteriori limitazioni a livello nazionale, mentre nel secondo caso, se lo giudicano necessario, possono imporre regole nazionali più restrittive di quelle europee²².

L'entrata in vigore di REACH avrà conseguenze importanti su entrambe le categorie legislative: sulle prime, perché saranno emendate o abolite per adattare al regolamento REACH, sulle seconde, che continueranno a coesistere con le prime, poiché si prevede un aumento della loro efficacia grazie alle informazioni risultanti dall'applicazione del sistema REACH.

- **L'inversione dell'onere della prova**

L'elemento più rilevante della riforma risiede nel trasferimento del cosiddetto "onere della prova". Nel sistema attuale spetta alle autorità competenti provare che una sostanza esistente sia pericolosa per poter imporre delle restrizioni. Con il sistema REACH saranno gli industriali che dovranno, prima della commercializzazione, fornire le informazioni necessarie sui loro prodotti affinché possano essere adottate misure appropriate di gestione dei rischi.

- **Un sistema legislativo unico per la commercializzazione delle sostanze chimiche**

REACH sopprimerà la distinzione tra sostanze "esistenti" e sostanze "nuove" e stabilirà un sistema legislativo unico per la commercializzazione delle sostanze in Europa. REACH sostituirà il regolamento 793/93 riguardante la valutazione e il controllo dei rischi delle sostanze esistenti così come la direttiva 76/769 e tutte quelle relative a essa riguardanti la

²² Vedi, per esempio, l'interdizione all'uso del tricloroetilene imposto in Svezia alla Società Toolex Alpha AB a causa dell'incapacità dimostrata di presentare un programma per la sostituzione di questa sostanza con un'altra meno pericolosa per i lavoratori

limitazione della commercializzazione e dell'impiego di sostanze e preparati pericolosi. Le limitazioni esistenti resteranno in vigore e saranno riportate in un allegato al regolamento REACH.

Altre direttive già in vigore coesisteranno con REACH, ma dovranno essere modificate per integrarvi le disposizioni della riforma: in tutto una quarantina di direttive dovranno quindi essere abrogate o emendate.

Regolamento 793/93

Valutazione e controllo dei rischi delle sostanze esistenti

Generalmente denominata "Regolamento sulle sostanze esistenti", questa norma è stata adottata dal Consiglio nel 1993 per completare le misure adottate per le "nuove sostanze" con la direttiva 67/548/CEE. Sostanze "esistenti" sono per definizione le sostanze introdotte sul mercato europeo prima del settembre 1981. Il numero di sostanze esistenti è pari a 100.195 e sono rubricate nell'inventario EINECS (European Inventory of Existing commercial Chemical Substances).

Il regolamento 793/93 inizialmente riguardava unicamente le sostanze esistenti prodotte o importate in quantità superiori a mille tonnellate/anno (High Production Volume Chemicals, HPVCs) e, in seguito, quelle prodotte o importate in quantità comprese tra le dieci e le mille tonnellate/anno (Low Production Volume Chemicals, LPVCs). La valutazione e il controllo dei rischi si svolgono in tre fasi principali, dopo la raccolta da parte della Commissione dei dati forniti dai fabbricanti o dagli importatori:

1. **Determinazione di priorità:** la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, emana elenchi delle sostanze prioritarie che richiedono attenzione immediata a fronte dei loro effetti potenziali per l'uomo o per l'ambiente
2. **Valutazione dei rischi:** Gli Stati membri si ripartiscono le sostanze prioritarie e si fanno carico, per ciascuna delle sostanze di cui sono stati nominati responsabili, della valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente. Il rapporto finale di valutazione dei rischi porta ad una delle tre seguenti conclusioni:
 - sono necessarie informazioni supplementari
 - non ci sono elementi di preoccupazione
 - ci sono elementi di preoccupazione che richiedono una riduzione dei rischi
3. **Riduzione dei rischi:** Se si perviene alla terza conclusione, gli Stati membri devono accordarsi su una strategia di riduzione dei rischi che può arrivare fino alla limitazione dell'utilizzazione o della commercializzazione della sostanza che desta preoccupazione (vedi direttiva 76/769/CEE). Tra il 1993 e il 2004, solo 141 sostanze sono state identificate come prioritarie e la valutazione dei rischi è stata completata solo per 27 di queste.

→ Il regolamento 793/93 sarà abrogato con l'entrata in vigore di REACH.

Direttiva 67/548/CEE

Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose

I due elementi principali della direttiva sono:

1. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose in base alle loro proprietà intrinseche. Sono state definite quindici classi di pericolosità: "Esplosivo", "Molto tossico", "Cancerogeno", "Pericoloso per l'ambiente", ecc.

2. La notifica delle "nuove" sostanze chimiche prima della loro commercializzazione. Dal settembre 1981, gli importatori e i fabbricanti di sostanze chimiche sono tenuti a testare le sostanze che vogliono immettere sul mercato (a partire da 10 Kg/anno) e a fornire i risultati alle autorità competenti degli Stati membri nei quali esercitano la propria attività. Solamente circa 3700 "nuove" sostanze sono state notificate nell'arco di 23 anni (di cui tre quarti per volumi inferiori alle 10 tonnellate/anno). Esse figurano nell'elenco cumulativo ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

La direttiva contiene anche, nell'allegato 1, una lista di sostanze classificate come pericolose che è composta attualmente da circa 7 mila sostanze (esistenti e nuove): viene aggiornata periodicamente per tener conto del progresso tecnico-scientifico nel campo delle sostanze pericolose. A oggi è stata emendata 9 volte ed è giunta al ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico.

→ Il prossimo emendamento dovrà riguardare l'adeguamento della direttiva al futuro regolamento REACH.

Direttiva 1999/45/CE

Classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi

Questa direttiva è un rimaneggiamento della direttiva 88/379/CEE. Definisce regole armonizzate di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (miscele di sostanze di cui almeno una è classificata come pericolosa). Utilizza le stesse categorie di pericolo, gli stessi criteri di classificazione, gli stessi simboli di etichettatura, gli stessi metodi di test e le stesse regole d'imballaggio della direttiva 67/548/CEE, ma non impone la notifica dei nuovi preparati.

→ Anche questa direttiva sarà emendata per adeguarla al regolamento REACH.

- Un fossato che si colma a poco a poco secondo un calendario predefinito

Si potrà colmare la generale ignoranza delle proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche delle circa 100 mila sostanze attualmente presenti sul mercato europeo, grazie alle informazioni che si dovranno fornire per la registrazione delle circa 30 mila sostanze prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata/anno. Le informazioni saranno raccolte secondo un calendario che si articolerà su 11 anni a partire dalle sostanze ad alti volumi di produzione e dalle sostanze CMRs.

- Gli utilizzatori a valle sono inclusi nel sistema

REACH riguarderà numerosi settori di attività: in particolare esso imporrà degli adempimenti non solo per i produttori (industria chimica), ma anche per i numerosi utilizzatori di sostanze chimiche a valle (industria delle costruzioni, del legno, dell'auto, del tessile, dell'informatica...). Questi ultimi dovranno comunicare in maniera efficace con i loro fornitori per poter ricevere, tramite le schede di sicurezza che devono accompagnare i prodotti pericolosi commercializzati, tutte le informazioni necessarie ad una loro utilizzazione sicura.

- Trasparenza

REACH introdurrà un certo grado di trasparenza, poiché saranno pubblicamente disponibili tutte le informazioni prodotte sulle sostanze registrate salvo quelle che verranno considerate "confidenziali". Ciò non potrà che migliorare l'immagine dell'industria chimica.

- Scelta dello strumento legislativo

Il progetto di riforma REACH è un regolamento e non una direttiva, pertanto entrerà in vigore nei 25 Stati membri all'atto dell'emanazione.

Direttiva 76/769/CEE

Restrizioni all'immissione sul mercato e all'utilizzazione di alcune sostanze e preparati pericolosi

Questa direttiva è conosciuta come la direttiva "Restrizioni": le sostanze coinvolte sono elencate nell'allegato 1.

Le limitazioni prendono generalmente la forma di un uso regolamentato, vale a dire che esse limitano l'utilizzazione della sostanza ad applicazioni ben definite. In una minoranza di casi si prevede una messa al bando con qualche eccezione (caso dell'amianto) oppure un divieto assoluto di commercializzazione come nel caso dei PCB.

La direttiva viene costantemente aggiornata con l'introduzione di nuove sostanze all'allegato. Allo stato attuale essa è stata emendata 26 volte e adattata 13 volte al progresso tecnico. Impone limitazioni per 47 sostanze o gruppi di sostanze il cui numero totale raggiunge più di 900 singole sostanze, di cui la maggior parte sono sostanze cancerogene.

→ Questa direttiva sarà abrogata con l'entrata in vigore di REACH e relative autorizzazioni e restrizioni. Le limitazioni esistenti resteranno in vigore e saranno riprese nell'allegato XVI del regolamento REACH

Direttiva 91/155/CEE

Schede di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi

Questa direttiva è stata modificata per la seconda volta dalla direttiva 2001/58/CE: essa definisce e stabilisce le modalità del sistema d'informazione specifico relativo alle sostanze e ai preparati pericolosi. Il responsabile della immissione sul mercato (produttore, importatore o distributore) di una sostanza o di un preparato classificati come pericoloso deve fornire al destinatario (che ne è un utilizzatore professionale) una scheda contenenti i dati sulla sicurezza.

Le schede, di formato standard (articolate in 16 punti), riportano nel dettaglio le informazioni disponibili sull'etichettatura (proprietà della sostanza, pericoli per la salute e l'ambiente, rischi relativi alle proprietà chimico-fisiche) e le completano con informazioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio, allo smaltimento e al trasporto.

Le schede devono inoltre fornire consigli per la protezione dei lavoratori, la prevenzione incendi, gli interventi da effettuare in caso di dispersione accidentale e le procedure di pronto soccorso eventualmente necessarie.

Sono quindi redatte in modo da consentire agli utilizzatori professionali di prendere le necessarie precauzioni in materia di prevenzione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di salvaguardia dell'ambiente.

→ Le disposizioni della Direttiva 2001/58/CE saranno riprese nel regolamento REACH. Le schede di sicurezza continueranno pertanto ad avere la funzione attuale, ma la loro qualità migliorerà grazie alle informazioni supplementari provenienti dall'obbligo della registrazione. In effetti, quando venga richiesta una valutazione sulla sicurezza chimica (vedi nota 19) dovranno essere allegate alle schede sulla sicurezza informazioni relative al modo di controllare l'esposizione umana e ambientale per tutti gli usi conosciuti.

Tabella 5

Sintesi dei due tipi di legislazione concernenti i prodotti chimici e della loro evoluzione a seguito dell'entrata in vigore di REACH

Norme attualmente in vigore		Dopo l'entrata in vigore di REACH	
Legislazione sulla commercializzazione (art 94 e 95 del trattato CE)	Classificazione ed etichettatura -Direttiva sulle sostanze pericolose	67/548/CE	Emendata
	-Direttiva sui preparati pericolosi	1999/45/CEE	Emendata
	Schede di sicurezza	91/155/CEE	Trasferita in REACH
	Regolamento sulle sostanze esistenti	793/93/CEE	Abrogato
	Direttiva di limitazione dell'utilizzo e della immissione nel mercato	76/769/CEE	Abrogata + trasferimento delle limitazioni esistenti in REACH
REACH	COM(2003) 644	Previsto nel 2007	
Legislazione sulla tutela dei lavoratori (art 137 del trattato CE)	Direttiva sugli agenti chimici	98/24/CE	Immutata
	Direttiva sugli agenti cancerogeni	2004/37/CE	Immutata

5. Potenziali benefici di REACH per i lavoratori

Mancanza d'efficacia della legislazione esistente per la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose

Accanto alla legislazione che fissa le regole per l'immissione sul mercato delle sostanze chimiche, esiste comunque una legislazione europea relativa alla tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose nei luoghi di lavoro. Questa legislazione è essenzialmente composta da due direttive: l'una del 1990 sugli agenti cancerogeni, l'altra del 1998 sulle sostanze chimiche. Queste direttive obbligano i datori di lavoro a effettuare una valutazione dei rischi e ad adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione. Viene chiaramente definita una gerarchia di adempimenti: eliminazione delle sostanze pericolose, sostituzione con sostanze meno pericolose, riduzione dei livelli di esposizione, rispetto dei valori limite di esposizione, ecc. (vedi riquadri pag. 25 e 26).

Tuttavia la applicazione nei luoghi di lavoro di queste normative resta problematica e il più delle volte esse non sono che poco o parzialmente applicate, specialmente nelle piccole e medie imprese²³.

Importanza delle regole di mercato per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro

Una delle ragioni principali che possono spiegare questa situazione è che l'efficacia della legislazione per la tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche dipende strettamente dalla legislazione che ne governa il mercato e, più precisamente, dai dati che si prevede ne risulteranno sulle proprietà intrinseche e i pericoli delle sostanze chimiche.

- Mancanza d'informazione sui pericoli dei prodotti chimici

Tutti i prodotti chimici pericolosi commercializzati nella Unione Europea devono recare sull'imballaggio una etichetta, armonizzata sul piano europeo, che informi sui rischi specifici del prodotto. Un set di pittogrammi standardizzati indica i principali pericoli di cui le direttive riconoscono l'esistenza (tossico, nocivo, corrosivo, irritante...), le frasi di rischio "R" indicano i rischi (es. R45 significa "può causare il cancro") e le frasi "S" danno dei consigli di prudenza (es. S24 vuole dire "evitare il contatto con la pelle"). Nei luoghi di lavoro queste etichette sono sovente l'unica fonte di informazione disponibile per avvertire gli utilizzatori dei

²³Vogel L. *L'apporto potenziale di REACH a una migliore applicazione delle norme sulla prevenzione dei rischi chimici sui luoghi di lavoro, TUBT 2004*. Vedi: http://tubt.etuc.org/uk/dossiers/files/Reach-LV_FR.pdf o [_EN.pdf](#)

Fornendo le informazioni mancanti sulle proprietà dei prodotti chimici, REACH dovrebbe migliorare la qualità dell'etichettatura delle sostanze pericolose

rischi cui sono esposti. Come abbiamo già detto, le attuali conoscenze sulle proprietà dei prodotti chimici ed in particolare sui loro effetti a lungo termine per la salute sono molto limitate. Come se non bastasse, uno studio recente ha evidenziato che l'etichettatura di un terzo delle preparazioni attualmente in commercio non è in conformità²⁴.

La conseguenza diretta di questa mancanza di dati è che molti prodotti chimici pericolosi non sono classificati come tali e vengono quindi commercializzati senza una corretta etichettatura.

- *Scadente trasmissione dei dati*

La legislazione (direttiva 91/155/CEE) prevede anche che le schede di sicurezza "safety data sheets" debbano accompagnare le sostanze o i preparati pericolosi a completamento dell'informazione per gli utilizzatori professionali (vedi riquadro a pag. 21). Le schede specificano le informazioni disponibili sull'etichettatura (proprietà delle sostanze, pericoli per la salute e l'ambiente, rischi dovuti alle loro proprietà fisiche e chimiche) e le completano con informazioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio, al trasporto, allo smaltimento. Esse forniscono anche consigli per la protezione dei lavoratori, le precauzioni per evitare incendi, le misure da attuare in caso di dispersioni accidentali e le disposizioni per il pronto soccorso, se del caso.

Queste schede sono essenzialmente di supporto ai datori di lavoro per far fronte agli adempimenti che sono loro richiesti per la protezione dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose, ma la qualità dell'informazione fornita è molto spesso scadente o insufficiente. Un'indagine effettuata in diversi Paesi europei sull'utilità delle schede di sicurezza per le PMI ha concluso che il contenuto di informazioni, sulla composizione del prodotto e sulle misure di protezione da attuare al momento della loro utilizzazione, è scarso. E' un deficit informativo che può generare situazioni particolarmente drammatiche, come la morte di sei lavoratori nel settore del tessile in Spagna (vedi riquadro : il caso Ardystil, pag. 24). Inoltre, l'inchiesta fa emergere che numerose PMI non conoscono nemmeno l'esistenza di queste schede. Più recentemente, il progetto ECLIPS ha confermato tali conclusioni dimostrando che il 40% delle schede non è in conformità²⁵. Esistono quindi carenze non solo nelle schede in quanto tali, ma, anche, nella loro trasmissione lungo la catena di produzione. Di conseguenza, senza queste schede i datori di lavoro non sono in grado d'effettuare una corretta valutazione dei rischi, né di mettere in atto le misure di controllo e prevenzione previste dalla legge per la tutela dei lavoratori.

... come pure la trasmissione dei dati e la comunicazione tra produttore e utilizzatori

²⁴ Progetto ECLIPS (European Classification and Labelling Inspections of Preparations, including Safety Data sheets) rapporto conclusivo, giugno 2004

²⁵ Progetto ECLIPS, op. citata

Il caso Ardystil : un esempio delle tragiche conseguenze dovute all'inadeguatezza delle schede di sicurezza

Tra il febbraio e il novembre 1992 sei operai (cinque donne e un uomo) della azienda spagnola Ardystil, specializzati nella stampa e colorazione di tessuti, decedevano a causa di una misteriosa e folgorante malattia. Oltre 80 altri lavoratori dell'Ardystil o di altre aziende del settore dell'aerografia tessile erano anch'essi vittime di alterazioni polmonari gravi. L'ispettorato del lavoro decideva di chiudere tutte le aziende del settore, e il dipartimento della sanità, al termine di una riunione di esperti spagnoli e stranieri, emetteva un comunicato che dichiarava che la "sindrome Ardystil" era una nuova malattia professionale sconosciuta nella letteratura. Solo al termine di una lunga inchiesta e di un processo si sarebbe compreso finalmente ciò che era accaduto.

Ardystil era una delle aziende concorrenti nel lavoro a subcontratto di disegni stampati per l'industria tessile: le pezze di tessuto entravano in queste aziende, subivano un processo di stampa dei disegni e poi venivano di nuovo restituite alle aziende produttrici per essere commercializzate.

Il prodotto, utilizzato per la stampa dei tessuti, era l'Acramin F brevettato e prodotto dalla Bayer per applicazioni a rotativa. L'inchiesta dimostrò che i problemi di salute erano apparsi quando l'Acramin F fornito dalla Bayer in forma solida, era stato sostituito con l'Acramin F in forma liquida. Ciò permetteva all'Ardystil d'utilizzare una tecnologia di stampa in aerografia, ma nello stesso tempo esponeva i lavoratori a una significativa intossicazione per via inalatoria. La scheda di sicurezza fornita dalla Bayer indicava che l'Acramin F era considerato non irritante per la pelle e gli occhi e non faceva riferimento alla tossicità per inalazione, né ai rischi correlati.

Nel processo che ne è seguito, la Bayer ha sempre dichiarato che il suo prodotto era concepito per applicazione con rullo e non tramite spray. Nel giugno 2003, più di dodici anni dopo i fatti, il proprietario dell'Ardystil, i dirigenti di altre sei PMI,

e anche un ispettore del lavoro, sono stati finalmente condannati per negligenza a diverse pene detentive.

Se è vero che le condizioni di lavoro in queste imprese erano particolarmente insalubri, la documentazione fornita dal fabbricante del prodotto non faceva alcun riferimento a uso per aerografia. Non vi erano segnalate controindicazioni di pericolosità specifica relative a un uso che pure poteva essere facilmente prevedibile.

Ciò pone un importante problema di principio: le schede di sicurezza, i test e la documentazione commerciale possono essere realizzate sulla base di quello che il fabbricante ritiene essere il normale utilizzo delle sostanze o tali informazioni devono essere fornite tenendo conto dell'insieme di tutte le ragionevoli e prevedibili possibilità d'uso?

Il sistema REACH dovrà chiarire questa situazione, poiché l'utilizzatore a valle dovrà poter verificare che la scheda di sicurezza che accompagna la sostanza che gli viene fornita copra realmente l'utilizzazione che intende effettuare.

In caso contrario, l'utilizzatore avrà la possibilità di comunicare al fornitore l'utilizzazione prevista affinché essa diventi un'"utilizzazione identificata" e di obbligare lo stesso a considerarla nella predisposizione della scheda di sicurezza che configura gli scenari di esposizione corrispondenti a tale utilizzazione.

Un utilizzatore a valle potrà anche scegliere di considerare questa utilizzazione come confidenziale. In questo caso dovrà lui stesso valutare la sicurezza chimica e prefigurare gli scenari di esposizione relativi alla sua specifica utilizzazione.

Impostando una migliore comunicazione tra utilizzatori e fornitori, il sistema REACH dovrebbe contribuire a evitare che si ripetano in avvenire tragedie come quella dell'Ardystil.

REACH dovrebbe favorire l'applicazione del principio di sostituzione

- Applicazione insufficiente del principio di sostituzione

La direttiva del 1990 sugli agenti cancerogeni prevede l'obbligo per i datori di lavoro di sostituire nei luoghi di lavoro tali sostanze con prodotti meno pericolosi. L'obbligo si applica quando ciò sia tecnicamente fattibile. La ricerca di soluzioni alternative valida non è per nulla incoraggiata dalla legislazione vigente. Promuovendo la sostituzione di prodotti pericolosi, grazie a procedure d'autorizzazione e di restrizione, REACH dovrebbe favorire l'applicazione del principio di sostituzione.

Direttiva 2004/37/CE

Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro

Questa direttiva è la versione codificata della direttiva 90/394/CEE (direttiva Agenti cancerogeni) che è stata abrogata così come tutti i suoi successivi emendamenti.

Essa prevede una gerarchia di adempimenti per i datori di lavoro in materia di riduzione e sostituzione di agenti cancerogeni e mutageni di categoria 1 o 2, nonché gli obblighi d'informazione e formazione dei lavoratori.

La prima di queste misure è l'obbligo di sostituire l'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza che non è (o lo è meno) pericolosa. Se la sostituzione si rivela tecnicamente impossibile il datore di lavoro dovrà assicurare che la produzione o l'utilizzazione della sostanza cancerogena o mutagena avvengano in un sistema chiuso. Se anche questo non fosse possibile, il datore di lavoro deve fare in modo che l'esposizione dei lavoratori sia ridotta al minor livello tecnicamente possibile.

La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni prevede anche, ove possibile, che si stabiliscano Valori Limite d'Esposizione professionale (VLE, OE-LVs, o OELs, in Italia usiamo impropriamente anche la sigla TLV - *ndt*). Per quanto compaiano dei VLE/OE-LVs per numerose sostanze cancerogene in diverse legislazioni nazionali, la procedura attualmente in vigore a livello europeo per stabilirli è così lenta che attualmente sono solo tre le sostanze cui è stato attribuito un valore limite (benzene, cloruro di vinile monomero e polvere di legno duro)

→ Questa direttiva coesisterà col Regolamento REACH. Si tratta d'estendere in breve tempo i provvedimenti relativi ai cancerogeni e mutageni agli agenti tossici per la salute riproduttiva.

Direttiva 98/24/CE

Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici nei luoghi di lavoro

Più conosciuta come direttiva *Agenti chimici*, questa direttiva riguarda tutte le sostanze e i preparati chimici prodotti o utilizzati nei luoghi di lavoro a prescindere dalla quantità e dalla classificazione.

Prevede diversi adempimenti per i datori di lavoro :

1. Verificare se sono presenti agenti chimici pericolosi*.
2. Se sì, valutare i rischi connessi.
3. Se è confermata l'esistenza di rischi, prendere opportune misure per prevenirli e ridurli, con il seguente ordine di priorità:
 - Sostituire l'agente chimico pericoloso;
 - Evitare o ridurre il più possibile il rilascio dell'agente chimico pericoloso;
 - Applicare misure di protezione collettiva alla fonte (es. aspirazione localizzata);
 - Applicare misure di protezione individuale (es. maschere, guanti, occhiali).
4. Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
5. Rispettare i valori limite d'esposizione professionale esistenti.
6. Valutare regolarmente l'efficacia delle misure di riduzione dei rischi attuate per tenerle aggiornate.

In aggiunta ai punti precedenti, il datore di lavoro deve anche provvedere a fornire informazioni e a fare formazione ai propri lavoratori.

La produzione, la fabbricazione o l'utilizzo di talune sostanze chimiche possono essere oggetto di divieto se presentano rischi per la salute dei lavoratori. Ciò vale oggi per 4 sostanze riportate nell'allegato 3 della direttiva.

→ La direttiva 98/24 coesisterà col regolamento REACH, che dovrebbe migliorarne considerevolmente l'efficacia. Infatti le informazioni risultanti dal sistema REACH dovrebbero aiutare i datori di lavoro a individuare la presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro, prima fase essenziale senza la quale gli altri adempimenti semplicemente non si possono applicare.

Nota : la legislazione europea per la tutela dei lavoratori non si applica ai lavoratori domestici, né ai lavoratori autonomi.

* La definizione di agente chimico pericoloso non è limitata alle sostanze o ai preparati classificati come pericolosi secondo i criteri delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, ma include anche tutti gli agenti chimici che possono presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alle loro proprietà chimiche, chimico fisiche o tossicologiche.

Altre misure sono ugualmente necessarie per migliorare l'efficacia della legislazione per la tutela dei lavoratori

Per quanto REACH abbia la capacità d'influire positivamente e durevolmente sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti a sostanze chimiche, altre misure si renderanno necessarie per migliorare e completare l'attuazione della legislazione sulla tutela dei lavoratori nei diversi settori d'attività.

- **Migliorare la rappresentanza dei lavoratori**

Lo studio realizzato dalla CES su un solido sistema di rappresentanza e partecipazione nelle PMI²⁶ mostra come sia necessario rafforzare la rappresentanza collettiva dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori hanno un ruolo essenziale da giocare nei cambiamenti delle pratiche e della cultura delle piccole imprese, per assicurare una migliore protezione della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a sostanze pericolose.

- **Rafforzare il dialogo sociale**

Un dialogo sociale permanente e costruttivo tra le parti sociali a livello europeo e ai livelli nazionali è una delle condizioni essenziali per migliorare la legislazione esistente sulla tutela dei lavoratori.

Tuttavia occorre gestirlo in maniera tale da garantire un'ampia partecipazione di tutti i gruppi sociali coinvolti e un controllo democratico soddisfacente.

- **Incoraggiare le iniziative complementari alla legislazione sulla tutela dei lavoratori**

Si devono incoraggiare le iniziative volontarie, come il "responsible care" che hanno lo scopo di migliorare le performances dell'industria chimica in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente. Individuando e diffondendo buone pratiche di gestione attraverso pubblicazioni e linee guida, incentivando le industrie a rispettarle e ad applicarle, queste iniziative possono certamente contribuire a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

L'ultimo rapporto sull'attuazione di questo programma nei Paesi europei²⁷ mostra alcuni progressi per quanto riguarda soprattutto l'ambiente (una sostanziale riduzione dell'emissioni in aria e acqua negli ultimi cinque anni).

Nondimeno, gli scarsi risultati ottenuti in termini d'incidenti sul lavoro e malattie professionali dimostrano che tali sistemi e tali iniziative da soli non bastano a garantire un sufficiente grado di salute e sicurezza della produzione. Iniziative e accordi volontari non devono dunque essere considerati come alternativi, bensì come complementari alla legislazione.

²⁶ WALTERS, D. *Working safely in small enterprises in Europe. Towards a sustainable system for worker participation and representation*, Confederazione Europea dei Sindacati, Bruxelles, 2002

²⁷ Responsible Care 2002, Status report: Europe, CEFIC, juin 2003. Vedi <http://www.cefic.be/Files/Publications/RCreport2003.pdf>

6. REACH, a che punto è oggi?

A seguito di un'intensa azione di lobbying da parte del mondo dell'industria e di alcuni Governi sulla Commissione europea, il progetto originario della riforma REACH, reso pubblico nel maggio 2003, dopo una procedura di pubblica consultazione, è stato ampiamente edulcorato dai commissari europei nell'ottobre dello stesso anno. Dalla riforma sono stati esclusi i polimeri, la quantità d'informazioni richieste è stata drasticamente ridotta (le imprese non dovranno più fornire relazioni sulla sicurezza chimica se non per un terzo delle sostanze inizialmente previste) e sono state facilitate le procedure d'autorizzazione per le sostanze più pericolose. Dopo l'adozione da parte della Commissione, la proposta di regolamento è passata nelle mani del Parlamento e del Consiglio, che si devono accordare sulla versione finale con una procedura di co-decisione. Sul versante del Parlamento europeo, a seguito di un conflitto di competenza tra la Commissione Ambiente e la Commissione Industria, che reclamavano entrambe l'esame del dossier, non si è potuto completare la prima lettura del testo nella precedente legislatura, malgrado la pubblicazione, nel gennaio 2004, di un rapporto preliminare contenente alcune proposte d'emendamento a cura del deputato socialista, l'italiano Guido Sacconi, designato come portavoce dalla Commissione Ambiente.

Dopo le elezioni europee del giugno 2004, e la designazione di un nuovo Parlamento che integrava i deputati dei dieci nuovi Stati membri, la leadership del dossier è stata attribuita alla Commissione ambiente e Guido Sacconi, rieletto, è stato riconfermato portavoce principale per il Parlamento. Da allora lavora in collaborazione rinforzata con Lena Ek (Svezia, ADLE) per la Commissione Industria e Hartmut Nassauer (Germania, PPE-DE) per la Commissione Mercato interno. Inoltre è stato consentito d'esprimere un parere ad altre sei Commissioni, coinvolte in misura minore: Occupazione e Politiche sociali, Politiche economiche e finanziarie, Politiche giuridiche, Bilancio, Diritti delle donne e Commercio internazionale. Sul versante del Consiglio, i capi di Stato hanno attribuito la responsabilità del dossier REACH al Consiglio della Competitività composto dai ministri europei dell'Industria e del Commercio, anziché attribuirlo ai loro colleghi del Consiglio dell'Ambiente. Nel novembre 2003, sotto la Presidenza italiana, è stato inoltre creato un gruppo di lavoro ad hoc, composto da rappresentanti dei diversi ministeri (Industria/Commercio e Ambiente), per aiutare il Consiglio a definire una posizione comune.

Nel corso delle riunioni di questo gruppo, tenutesi nei primi sei mesi del 2004 sotto la Presidenza irlandese, gli Stati membri hanno proposto una serie di modifiche. Tra queste, un sistema di condivisione obbligatoria dei dati per ridurre i costi di registrazione – denominato OSOR (Una Sostanza, Una Registrazione) – e il rafforzamento dei poteri della futura Agenzia europea delle sostanze chimiche, che nascerà a Helsinki. Nell'ottobre 2004, la Presidenza olandese ha organizzato un seminario riassuntivo dei 36 studi realizzati sull'impatto di REACH e l'ordine di grandezza dei costi diretti di realizzazione stimati dalla Commissione è stato confermato. Le conclusioni del seminario sottolineano che i benefici per la salute umana e l'ambiente sono incontestabili ma è difficile tradurli in cifre.

Nel maggio 2005, la Presidenza lussemburghese ha presentato i risultati di studi d'impatto complementari, condotti dall'industria sotto l'egida di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Commissione, da vari settori industriali, sindacati e ONG. Questi studi microeconomici dimostrano che l'industria sarà in grado di gestire i costi di REACH. Gli scenari catastrofici previsti dagli industriali vengono smentiti anche se permangono delle inquietudini per le PMI. Nel secondo semestre 2005, la presidenza britannica ha preparato il terreno, in vista di un accordo politico tra Stati, formulando una serie di proposte: la riduzione del campo di applicazione della riforma (esclusione di rifiuti e minerali), l'introduzione del sistema OSOR, un ulteriore alleggerimento delle informazioni richieste per le sostanze comprese tra 1 e 10 t/anno e la limitazione temporale di tutte le sostanze autorizzate.

Il 4 ottobre 2005, la Commissione ambiente ha approvato a larga maggioranza (40 a favore, 19 contro, 2 astenuti) il rapporto finale di Guido Sacconi. Gli emendamenti accolti hanno in parte aggiustato il tiro di quelli adottati a metà settembre dalla Commissione Industria e Mercato interno, che indebolivano la riforma. Il principio dell'"Obbligo di diligenza" è stato re-introdotto per tutte le sostanze chimiche coinvolte o meno da REACH, l'applicazione del principio di sostituzione è stata rafforzata nella fase di autorizzazione e il rapporto di sicurezza chimica è stato reintrodotto per le 30 mila sostanze rientranti nella riforma. Il principio di trasferimento dell'onere della prova all'industria è stato anch'esso salvaguardato ed è stato adottato il sistema OSOR, volto a semplificare la fase di registrazione. Per contro, le esigenze di informazione sono state globalmente ridotte per le 20 mila sostanze tra 1 e 10 tonnellate, il che indebolisce in grande misura il successo ottenuto con la reintroduzione del rapporto sulla sicurezza chimica per questa fascia di sostanze.

Il 17 novembre 2005, è stata raggiunta una tappa importante per REACH, poiché i deputati europei hanno adottato in prima lettura un testo emendato in modo *passabile*, con una maggioranza di 407 a favore, 154 contro e 41 astenuti. Il risultato è stato possibile grazie a un compromesso politico, raggiunto, alcuni giorni prima del voto, dai tre principali gruppi del Parlamento europeo (conservatori, liberali e socialisti). Il testo concede alle industrie una riduzione supplementare delle informazioni richieste per la registrazione della quasi totalità delle 30 mila sostanze rientranti in REACH. Tuttavia salvaguarda alcuni successi importanti ottenuti in Commissione Ambiente, come l'adozione del principio di sostituzione obbligatorio per le sostanze più pericolose o l'Obbligo di diligenza.

²⁷ Overview of 36 studies on the impact of the new EU chemicals policy (REACH) on society and business.
Voir : <http://tutb.etuc.org/uk/dossiers/files/EU2004REACH.pdf>.

Meno di un mese più tardi, nell'ambito del Consiglio di Competitività del 13 dicembre, gli Stati membri hanno, a loro volta, concluso un accordo politico. Questo presenta numerose similitudini con gli emendamenti adottati per quel che concerne la parte Registrazione e Valutazione, ma diverge per quanto riguarda la parte Autorizzazione. Il Consiglio respinge il principio del rifiuto sistematico d'autorizzazione delle sostanze più pericolose quando vi siano alternative più sicure disponibili (sostituzione obbligatoria). Preferisce mantenere un sistema in cui un'autorizzazione potrà essere concessa se il richiedente è in grado di dimostrare che i rischi legati all'autorizzazione della sostanza sono adeguatamente controllati. Il Consiglio ha tuttavia escluso di accordare autorizzazioni su tale base per le sostanze PBT e vPvBs. Inoltre ha adottato il principio di una revisione delle autorizzazioni concesse, ma sulla base di una durata definita caso per caso, non sistematicamente ogni 5 anni, come era stato deciso dal Parlamento. Tali divergenze sull'applicazione del principio di sostituzione nella fase di autorizzazione, saranno al centro del dibattito in occasione della seconda lettura, prevista nell'autunno 2006.

Secondo le valutazioni della Commissione, la procedura di co-decisione tra Parlamento europeo e Consiglio potrebbe concludersi a fine 2006 e il sistema REACH entrare in vigore nel 2007. Il regolamento sarà del tutto operativo nell'arco di 11 anni, quando le 30 mila sostanze coinvolte nella riforma saranno registrate presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

Costi e benefici: la posta in gioco nel dibattito su REACH

A seguito della valutazione realizzata dalla Commissione sull'impatto economico di REACH:

- I costi diretti per l'industria chimica europea, legati principalmente alla registrazione e ai test per le sostanze, sono stimati in 2,3 miliardi di Euro per un periodo di 11 anni (tra 2,8 e 5,2 miliardi di euro in totale per 15 anni, includendo i costi indiretti a carico dei settori a valle);

- I benefici per la salute sono stimati in 50 miliardi per un periodo di 30 anni, e soprattutto nelle 4.500 vite risparmiate all'anno grazie a una migliore conoscenza delle proprietà e degli effetti delle sostanze chimiche.

- Ci si attendono benefici anche per l'ambiente, ma le cifre non sono ancora state stimate dalla Commissione.

L'industria chimica, che ha condotto propri studi d'impatto, prevede costi totali da 30 a 100 volte più elevati e preannuncia la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e anche una drastica riduzione del PIL in Germania e in Francia. Secondo l'opinione della Commissione e di esperti economici indipendenti, si deve dare poco credito a tali stime, irrealistiche, sugli effetti di REACH a livello macroeconomico. Le metodologie utilizzate in queste valutazioni sono considerate poco trasparenti e le estrapolazioni fatte sono basate su errori o esagerazioni.

Un altro studio di valutazione sull'impatto economico di REACH, effettuato per conto del Consiglio dei ministri dei Paesi nordici conferma l'ordine di grandezza dei costi diretti e indiretti stimati dalla Commissione europea. È interessante notare che la somma di 2,3 miliardi di euro

rappresenta all'incirca lo 0,04% del volume di affari annui dell'industria chimica europea (556 miliardi di euro per l'UE a 25 nel 2003). Il 17 ottobre 2005, la CES ha reso pubblici i risultati di uno studio riguardante i benefici di REACH per la salute dei lavoratori⁹. Realizzato dall'Università di Sheffield, dimostra che la riforma consentirà di evitare ogni anno, in Europa, 50 mila casi di malattie professionali del sistema respiratorio e 40 mila di malattie professionali della pelle causate dall'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose. Ne conseguirebbe, in totale, un risparmio medio per l'economia di 3,5 miliardi di euro in 10 anni e di più di 90 miliardi di euro per 30 anni per l'Europa dei 25.

a. <http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/reach/eia.htm>.

b. ARTHUR, D., *Economic effects of the EU Substances Policy*, Little GmbH 2003.

c. *Study of the impact of the Future Chemicals Policy*, Mercer Management Consulting, 2003.

d. DG ENTR presentazione al seminario "Impacts of Chemicals Policy – How to measure it?", Laulasmaa, Estonia, 11-12 novembre 2004.

e. *Methodological Problems of assessing the Economic Impacts of EU Chemicals Policy*, UBA, 2003.

f. ACKERMAN, F., MASSEY, R., *The true costs of REACH*, TemaNord 2004:557, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2004. Vedi: <http://www.norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2004557.pdf>.

g. PICKVANCE S., et al., *The impact of REACH on occupational health with a focus on skin and respiratory diseases*, ETUI-REHS, 2005. Vedere: <http://hesa.etui-rehs.org> >Publications

7. Conclusioni

REACH è un'opportunità per migliorare l'efficacia della legislazione europea esistente per la tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche e, conseguentemente, per ridurre in futuro i rischi di malattie professionali legate a sostanze nocive. In effetti, i dati risultanti da REACH dovrebbero offrire una migliore conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche, dei loro effetti sulla salute e del modo di ridurre e controllare i rischi al momento della loro utilizzazione.

REACH dovrebbe anche migliorare in grande misura la trasmissione di alcuni dati lungo tutta la catena di produzione grazie a etichette e schede di sicurezza di migliore qualità. Le procedure di autorizzazione e di restrizione previste in REACH dovrebbero parimenti favorire la sostituzione delle sostanze più pericolose con altre che lo sono meno.

Grazie a questi contributi, REACH andrà ad arricchire le direttive europee per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e favorirà la loro applicazione da parte dei datori di lavoro.

Naturalmente la riforma REACH da sola non basterà a risolvere tutti i problemi delle malattie professionali relative all'esposizione a sostanze nocive. Una volta accertata l'esistenza dei dati e la loro adeguata comunicazione, essi dovranno essere realmente utilizzati dai destinatari nei luoghi di lavoro.

Pertanto sono necessarie ulteriori misure che migliorino l'efficacia della legislazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori: rafforzamento della loro rappresentanza nei diversi settori di attività e di dialogo sociale, a livello nazionale ed europeo, formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sui rischi chimici, aumento dei controlli per il rispetto della legislazione riguardante i luoghi di lavoro, ecc.

Reach non è dunque nient'altro che una tappa per migliorare la salute dei lavoratori esposti a prodotti chimici, ma una tappa certamente essenziale, soprattutto un'occasione da non perdere.

I sindacati europei chiedono una politica europea più ambiziosa sulle sostanze chimiche

DICHIARAZIONE DELLA CES su REACH, proposta di riforma della politica europea sulle sostanze chimiche, 17-18 marzo 2004

Il Progetto di Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze Chimiche) si applica alle 30 mila sostanze chimiche prodotte o importate sul territorio dell'Unione europea in quantità superiori a una tonnellata/anno.

Con la sua adozione, il 29 ottobre 2003, la Commissione europea ha conseguito due importanti obiettivi: in primo luogo quello di assicurare un alto livello di protezione della salute dell'uomo e di tutela dell'ambiente; in secondo luogo quello di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea.

La Confederazione europea dei Sindacati ritiene che la proposta REACH costituisca un contributo significativo allo sviluppo sostenibile in conformità agli impegni presi a Lisbona e a Göteborg da parte della UE e dei suoi Stati membri.

Questo progetto di riforma è importante per svariati motivi. Prima di tutto, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, verrà applicato direttamente nei 25 Paesi membri fin dalla sua entrata in vigore. REACH sostituirà una quarantina di direttive esistenti e riguarderà numerosissimi settori di attività.

Il sistema non imporrà obblighi soltanto ai fabbricanti (industria chimica) ma anche ai numerosi utilizzatori di sostanze chimiche (in edilizia, nell'industria del legno e dell'automobile, nel tessile, in agricoltura, nei servizi che si occupano di ambiente e sanità, nell'informatica ecc.). REACH dovrebbe inoltre influire in modo determinante sulla legislazione vigente relativa alla protezione dei lavoratori esposti a sostanze pericolose nei vari settori di attività:

- fornendo le informazioni mancanti relative alle loro proprietà;
- facendo in modo che i dati di sicurezza chimica vengano pubblicamente messi a disposizione in nome del diritto all'informazione;
- imponendo un'efficace diffusione delle informazioni agli utenti a valle e al loro personale, per combattere i rischi di malattie professionali;
- incoraggiando, tramite procedure più restrittive d'autorizzazione, la sostituzione delle sostanze più pericolose con sostanze meno dannose con l'obiettivo di minimizzare i rischi.

Per garantire un reale miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a prodotti chimici, la CES chiede che si

presti un'attenzione particolare alla compatibilità tra gli adempimenti previsti dalle direttive di salute e sicurezza sul lavoro e quelli stabiliti da REACH.

Questo regolamento rientra nella logica elaborata dall'Atto unico volta espressamente a collegare lo sviluppo del mercato interno, il rispetto dei diritti e la protezione dei lavoratori in materia d'igiene e sicurezza. Secondo la CES, gli utenti a valle, come anche i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche, devono essere responsabili di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza dei prodotti, per tutto il ciclo di vita degli stessi, compresi il riciclaggio e lo smaltimento.

Le 30 mila sostanze considerate dovranno obbligatoriamente essere registrate presso una futura Agenzia europea delle sostanze chimiche. In questo quadro, i fabbricanti e gli importatori dovranno, d'ora in poi, fornire adeguate informazioni prima di poter commercializzare nell'UE i loro prodotti affinché siano utilizzati in tutta sicurezza.

La CES è soddisfatta per l'adozione del principio di trasferimento dell'onere della prova e lo sostiene con forza. La CES chiede che tutti gli attori economici riconoscano i principi della registrazione e quello della vigilanza come principi generali, ritenendo inoltre che la procedura di autorizzazione dovrebbe facilitare l'inclusione di altri gruppi di sostanze pericolose. La CES chiede che i rappresentanti dei lavoratori entrino a far parte della futura Agenzia europea delle sostanze chimiche su basi tripartite in quanto il coinvolgimento e le iniziative dei datori di lavoro e dei sindacati per ottenere migliori standard di salute e sicurezza sono una condizione necessaria al successo della strategia di Lisbona.

A tale proposito è indispensabile conoscere meglio le buone pratiche e la CES ricorda che il dialogo sociale permanente e costruttivo tra le parti sociali a livello europeo e nazionale costituisce una delle condizioni essenziali per migliorare l'attuazione della legislazione vigente in materia di protezione e formazione dei lavoratori. La CES ritiene che REACH dovrebbe favorire l'innovazione poiché si tratta di un elemento determinante per l'economia europea nel suo complesso e soprattutto per l'industria chimica: si tratta di migliorare la sua capacità di elaborare soluzioni per l'avvenire sviluppando criteri rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili. Per aderire alla dichiarazione di Johannesburg del 2002, l'UE deve promuovere a livello mondiale una politica attiva di riconoscimento dei principi di REACH in modo da garantire condizioni eque nell'ambito della concorrenza mondiale.

Si tratta di diagnosticare rapidamente a livello europeo quali siano le esigenze in termini di definizione e di finanziamento delle politiche pubbliche e private di Ricerca e Sviluppo. E' altrettanto necessario, soprattutto per le PME, valutare con maggiore precisione gli impatti sull'occupazione a seguito dell'applicazione del regolamento REACH, in mancanza di misure preventive o di palliativi adeguati.

Queste misure dovrebbero rientrare nel quadro di una condivisione dei costi, del rischio e dei sistemi di finanziamento tra produttori e utilizzatori, e soprattutto tra i grandi gruppi e il tessuto delle PME/PMI, in particolare facilitando per queste ultime l'attuazione delle disposizioni previste nel sistema REACH attraverso procedure semplici e chiare che consentano una riduzione dei costi.

I sindacati europei chiedono una politica europea più ambiziosa sulle sostanze chimiche

DICHIARAZIONE DELLA CES su REACH, proposta di riforma della politica europea sulle sostanze chimiche, 17-18 marzo 2004

(segue dalla pagina precedente)

La CES intende contribuire pienamente al dibattito su REACH e ha istituito un gruppo di lavoro interno il cui obiettivo è approfondire la riflessione su alcuni punti del progetto di riforma per migliorarne i contenuti, e più precisamente:

1. Obbligo di diligenza (Duty of Care)

I produttori e gli importatori devono avere la responsabilità della documentazione e di una adeguata comunicazione di tutte le informazioni concernenti la sicurezza dei loro prodotti agli utilizzatori a valle e ai consumatori.

Un principio generale di questo tipo che definisca la responsabilità dei produttori e importatori dovrebbe essere reintrodotta nel sistema REACH per tutte le sostanze chimiche prodotte o importate.

2. Registrazione

Va richiesto il Rapporto sulla sicurezza chimica al fine di consentire che le sostanze oggetto di registrazione e i preparati siano gestiti in modo sicuro durante la fabbricazione, importazione e utilizzazione durante tutta la catena produttiva. Ciò è particolarmente importante per le sostanze classificate come pericolose poiché la loro scheda di sicurezza sarà arricchita da informazioni concernenti le modalità di controllo dell'esposizione umana e ambientale per tutti gli usi identificati. Per le sostanze prodotte in quantità variabili da 1 a 10 tonnellate annue, ulteriori informazioni di base, quali i test di tossicità acuta e di biodegradabilità, dovranno essere richieste, per poter migliorare la loro classificazione e la valutazione dei rischi rispetto all'attuale legislazione.

3. Valutazione

Per assicurare la qualità delle informazioni fornite dai produttori o importatori, dovrebbero essere previste misure che scorraggino l'inoltro di dossiers di registrazione carenti in qualità.

Si dovrebbe esigere dalle autorità degli Stati membri la verifica della conformità di un numero minimo di dossiers selezionati a caso.

4. Autorizzazione

L'obiettivo della procedura di autorizzazione dovrebbe essere quello di promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose come previsto dalla legislazione europea sugli agenti cancerogeni (direttiva 2004/37/CE). Non si dovrebbe concedere l'autorizzazione se non quando sia possibile dimostrare che non esistono sostanze alternative adeguate, quando i vantaggi socioeconomici sono più importanti dei rischi per la salute e l'ambiente, e se l'utilizzazione della sostanza è adeguatamente controllata. Le autorizzazioni dovrebbero essere concesse per un tempo limitato in modo da promuovere dei programmi di sostituzione.

La procedura di autorizzazione dovrebbe essere estesa anche ad altri prodotti chimici estremamente pericolosi con effetti gravi o irreversibili.

5. Collegamenti tra REACH e legislazione per la tutela dei lavoratori

Si dovrebbe dedicare una attenzione particolare attenzione alla compatibilità tra gli adempimenti previsti dal sistema REACH e quelli definiti dalle direttive sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Su alcune tematiche dovrebbe instaurarsi un dialogo tra le parti sociali che potrebbe avvenire nel contesto del Comitato tripartito di Lussemburgo sulla salute e sicurezza sul lavoro. I risultati del seminario di Londra^a sarebbero un buon punto di partenza e potrebbero essere oggetto di un dialogo sociale di settore.

Per evitare contraddizioni e aumentare le sinergie tra i due tipi di legislazione, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere consultati sull'elaborazione delle linee guida volte ad aiutare gli industriali a conformarsi alla legislazione REACH^b.

6. Utilizzatori a valle e piccole e medie imprese

Gli utilizzatori a valle e le piccole e medie imprese dovrebbero essere sostenuti dai loro rappresentanti nelle associazioni industriali nazionali o nelle federazioni europee esistenti.

7. Impatto sull'occupazione, la salute e l'ambiente

I costi e i benefici di REACH dovrebbero essere esaminati da tre angolazioni - sociale, ambientale ed economica - per valutare l'efficacia del nuovo sistema e il suo impatto sull'occupazione e la salute.

Vi è chiaramente la necessità di comprendere meglio gli effetti potenziali (positivi e negativi) che REACH potrebbe produrre sull'occupazione nei diversi settori coinvolti durante il periodo della sua attuazione.

Ciò ha spinto la CES ad assumere le seguenti iniziative:

- Rafforzare la cooperazione tra le sue federazioni sindacali europee, in particolare per le valutazioni d'impatto di REACH

- La CES è attivamente coinvolta nel gruppo di lavoro della Commissione e dell'UNICE/CEFIC che sta conducendo uno studio sulla valutazione degli impatti di REACH sul commercio lungo tutta la catena della fornitura, sull'innovazione e nei nuovi Stati membri^c.

- La CES ha organizzato nel marzo 2005 a Bruxelles una conferenza cui hanno partecipato i principali attori del dibattito (Commissione, Consiglio, Parlamento, Industria, sindacati e ONG). In tale occasione la CES ha reso pubblico uno studio che affrontava i problemi dell'interazione fra REACH e lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e la competitività^d.

- La CES ha pubblicato, a giugno 2005, uno studio sui benefici di REACH per la salute dei lavoratori. Questo lavoro, realizzato dall'Università di Sheffield, dimostra che la riforma consentirà di evitare numerose malattie professionali della pelle e dell'apparato respiratorio (v. pag. 30)

^a Rapporto finale del seminario "Relazione tra la Legislazione sugli Agenti Chimici e la Legislazione sulla Tutela dei Lavoratori" organizzato dal governo britannico, tedesco, olandese e svedese, il 14 e 15 giugno 2004. v. [http://tutb.etuc.org/dossier/Agents chimiques](http://tutb.etuc.org/dossier/Agents%20chimiques)

^b REACH Implementation Project RIP 3.2.

^c Vedere al riguardo Hesa Newsletter, n° 28, ottobre 2005, p. 8-11

^d BORDES, B., GIACALONE, F., ROTURIER, P., REACH, Levier pour une chimie durable, Syndex, Parigi, 2005. Vedi: <http://hesa.etui-rehs.org> > Dossiers > Agents chimiques



Dal momento della sua fondazione, voluta da Cgil Cisl e Uil di Milano, nel 1996, la nostra società dedica un forte impegno al sostegno della prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle sostanze chimiche. E, da luglio di quest'anno, For è impegnata, insieme ad altre forze sociali*, nel comitato promotore dell'Appello di Milano per una rapida e coerente approvazione del nuovo regolamento europeo (www.formilano.it/news/re/indexreach.html).

E' all'interno di quest'ultima esperienza che è maturato il rapporto con il dipartimento Salute e sicurezza (Hesa) di Etui Rehs, che ha portato alla pubblicazione di questo opuscolo nella nostra lingua. Si tratta di uno dei primi strumenti presenti in Italia che permettono ai lavoratori di avere maggiori possibilità di comprensione della complessa normativa che sta per essere emanata dal Parlamento europeo e che interesserà tutti i Paesi della Comunità. E, perciò, siamo molto lieti di aver offerto la nostra collaborazione e ringraziamo sentitamente l'Istituto sindacale europeo, per aver finanziato la pubblicazione e fornito la documentazione tecnica.

L'applicazione di Reach prevede l'attuazione di processi trasparenti d'acquisizione di dati sulle sostanze chimiche, e l'utilizzo di questi in un'ottica di prevenzione per la tutela della salute di cittadini e lavoratori. Accanto all'impegno necessario affinché il regolamento venga approvato coerentemente con questo proposito, crediamo sia importante predisporre un terreno conoscitivo fertile, nel quale la nuova norma possa affondare radici che le forniscano il nutrimento necessario a un'applicazione corretta e partecipata. In particolare sarà necessario predisporre supporti e sostegno soprattutto per le piccole e medie imprese e, a tal fine, abbiamo presentato e ottenuto dalla Camera di Commercio di Milano un co-finanziamento di un progetto che prevede formazione e informazione per i lavoratori e i sistemi di prevenzione aziendale.

Ci auguriamo così che il nostro lavoro contribuisca al percorso di miglioramento costante della salute negli ambienti di lavoro.

(*) Le forze sociali che hanno dato vita, insieme a For, al comitato promotore dell'Appello di Milano a sostegno di Reach: Cgil-Cisl-Uil Milano, Ciip (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), Medicina Democratica, Legambiente, Wwf, Greenpeace, Gruppo Donne-Salute-Lavoro Cgil-Cisl-Uil Milano